

Al. 3 – SUNTO DEL RICORSO

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami del ricorso r.g. 15026/2023

1.descrizione e identificazione del ricorso oggetto di notifica per pubblici proclami, della parte ricorrente, del numero di ruolo generale, del tribunale presso il quale il ricorso è incardinato e dei principali provvedimenti impugnati

Con ricorso pendente al TAR Lazio – Roma, Sez. I, r.g. 15026/2023, **U.N.C.I. - Unione Nazionale Cooperative Italiane** (C.F.02688100581), in persona del Presidente, legale rappresentante in carica, Ing. Andrea Amico, con sede Roma, Via San Sotero n. 32, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Silvio Crapolicchio e Massimiliano Marsili, con domicilio digitale come da PEC da registri giustizia dei suddetti difensori e domicilio fisico presso il loro Studio in Roma, viale Parioli n. 44, proposto, *inter alia*, contro la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *p.t* e il **Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica dell’8.09.2023, registrato dalla Corte dei Conti il 27.09.2023, nella parte in cui ha rigettato il ricorso di U.NC.I. ex art. 4 comma 4 della l. 30 dicembre 1986, n. 939 in relazione al rinnovo del CNEL per il quadriennio 2023 – 2028 comunicato connota DICA n. 28703 del 3.10.2023, l’elenco definito dal Presidente del Consiglio dei Ministri concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle i prese in seno al CNEL per il quinquennio 2023- 2028,

comunicato con nota DICA n. 12570 del 27 aprile 2023; ogni altro atto della procedura presupposto, connesso o consequenziale da cui derivino ed a cui si propaghino i vizi di legittimità censurati con il ricorso.

Il ricorso, oltre che alle Amministrazioni resistenti, è stato notificato anche alle seguenti associazioni rilevanti per la nomina dei consiglieri CNEL nella categoria imprese: **Confapi – Confederazione Italiana della piccola e media Industria; Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica; Coldiretti – Confederazione Nazionale Coldiretti; Confagricoltura – Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana; Confcommercio – Imprese per l’Italia (c.f. 80041130586**

2. Ordinanza Collegiale TAR Lazio, sez. I, n. 9844/2024 del 15.05.2024

Con ordinanza collegiale n. 9844/2024, il Tar Lazio, sez. I, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti *“di tutti i controinteressati, ivi compresi i singoli soggetti nominati per effetto dei provvedimenti impugnati, a mezzo di pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso e del nominativo dei soggetti identificati, da parte ricorrente, quali controinteressati, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quello del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro nelle rispettive sezioni “Amministrazione trasparente”*”, specificando inoltre: *“a) che le Amministrazioni avranno obbligo di pubblicare sul proprio sito un sunto del ricorso, nonché l’elenco dei nominativi dei controinteressati, onerando parte ricorrente di produrre i documenti testè indicati; b) che nella predetta pubblicazione dovrà essere inserito l’avviso che la stessa viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un’effettiva conoscenza da parte dei controinteressati; c) che le Amministrazioni non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il sunto del ricorso e l’elenco nominativo dei controinteressati; d)*

che le amministrazioni dovranno rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi siti degli atti anzidetti; e) che le Amministrazioni dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati".

Al fine di svolgere il predetto adempimento il Collegio ha assegnato un termine di 20 giorni decorrente dalla comunicazione della citata Ordinanza Collegiale n. 9844/2024.

3. Sunto dei motivi di diritto contenuti nel ricorso

3.1. Con il primo motivo si è censurata la violazione degli artt. 2 e 4 legge n. 936 del 1986, l'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti in relazione al criterio di rappresentatività in capo ad U.N.C.I. In particolare, si è censurata la violazione della normativa in materia di rappresentatività delle organizzazioni, evidenziando che U.N.C.I. è un'organizzazione a carattere nazionale con sedi diffuse capillarmente sull'intero territorio nazionale

3.2. Con il secondo motivo si è censurata l'illegittimità degli atti impugnati per Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 4 della l. n. 936 del 1986, eccesso di potere per sviamento – manifesta ingiustizia – illogicità, violazione del principio del pluralismo e del criterio distributivo, eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.

In presenza di più seggi disponibili, infatti, la concreta attuazione del principio pluralistico avrebbe dovuto determinare la ripartizione degli stessi in modo da assicurare la più estesa presenza di tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative. Nella categoria "imprese", infatti, non è stata inclusa alcuna organizzazione di rappresentanza delle imprese cooperative.

Ciò si pone in aperto contrasto con la stessa natura costituzionale del

CNEL che, è organo posto a garanzia del pluralismo delle forze produttive del Paese, in cui debbono, almeno tendenzialmente, trovare voce tutti gli appartenenti al mondo economico e del lavoro.

3.3 Con il terzo motivo si è censurata la violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 4 della l. 936/1986, l'eccesso di potere per sviamento – manifesta ingiustizia – illogicità, l'eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, la contraddittorietà del provvedimento rispetto agli atti presupposti e richiamati, la violazione per erronea applicazione dell'art. 3 della l. 241/90e s.m.i, nonché la motivazione incongrua, stereotipa e insufficiente.

Nell'adottare i provvedimenti oggi impugnati, l'Amministrazione non ha compiuto un'istruttoria esauriente né ha indicato i motivi posti alla base dell'esclusione dell'U.N.C.I.

Non è stato possibile comprendere in modo compiuto, neanche a seguito dell'istanza di accesso agli atti, i criteri seguiti dall'Amministrazione per escludere UNCI dal novero delle Organizzazioni maggiormente rappresentative né per comprendere l'iter logico seguito nella scelta di altre Organizzazioni a discapito della ricorrente.

4. Istanze formulate in calce al ricorso e data dell'udienza di merito

In calce al ricorso U.N.C.I. ha formulato istanza cautelare. Alla camera di consiglio del 22.11.2023 la causa è stata direttamente fissata per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 15.05.2024. a questa udienza il Collegio ha ritenuto di dover adottare un'ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio, rinviando per la discussione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 6.11.2024.

5. identificazione dei soggetti ai quali il ricorso deve essere notificato per pubblici proclami

In ottemperanza all'ordinanza collegiale Tar Lazio, sez. I, n. 9844/2024, **si notifica per pubblici proclami il sopra identificato ricorso R.G. n. 15026/2023**, anche alle seguenti associazioni di categoria non evocate in giudizio: *CGIL; CISL; UIL; CONFSAL; CISAL, Confintesa; USB; Confedir; CIU; CIDA; Coldiretti; CIA; Copagri; Legacoop, Confcooperative; Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Confindustria; Confesercenti; Confprofessioni; Confartigianato – CNA Casartigiani; Conftrasporto; FISH; ASI; FICTUS; AUSER; MODAVI; CRI*; nonché ai seguenti soggetti (persone fisiche) identificati nel Decreto impugnato quali consiglieri del CNEL a loro volta designati dalle associazioni di categoria:

“Tania Scacchetti; Massimo Brancato; Manola Cavallini; Rossana Dettori; Giovanni Di Cesare; Fausto Durante; Livia Ricciardi; Aldo Carera; Alessandro Geria; Gianluca Bianco; Claudio Russo; Paolo Piraini; Paolo Carcassi; Fiovo Bitti; Angelo Raffaele Margiotta; Alfonso Luzzi; Francesco Cavallaro; Massimo Visconti; Paola Palmieri; Stefano Biasioli; Francesco Riva; Guido Carella; Tullio Marcelli; Graziano Tilatti; Sergio Silvestrini; Cristiano Fini; Francesco Verrascina; Simone Gamberini; Marco Menni; Massimo Giuntoli; Mario Braga; Pierangelo Albini; Floriano Botta; Maria Carmela Colaiacovo; Aldo Ferrara; Alberto Marenghi; Vito D’Ingeo; Manfred Pinzger; Giuseppe Capanna; Gaetano Stella; Francesco Aceto; Carlo De Ruvo; Giuseppe Ghisolfi; Silvano Barbalace; Massimiliano Giansanti; Domenico Mamone; Paolo Uggè; Annalisa Guidotti; Vincenzo Falabella; Emilio Minunzio; Bruno Molea; Domenico Pantaleo; Marco Tamagnini; Rosario Maria Gianluca Verastro”.

Si precisa che i predetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo generale sopra indicato lo stato di svolgimento del relativo giudizio sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it.

Con osservanza.

Roma 29 maggio 2024

Avv. Silvio Crapolicchio

Avv. Massimiliano Marsili